



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1444  
Del 23 OTT, 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Dott. P.F.M. – ex Dirigente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 19.446,45
----------	---

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### PREMESSO CHE:

il Dott. P.F.M. (matricola 4030258) – ex dirigente a tempo indeterminato – collocato in quiescenza con effetto 01/09/2018 per limiti di età con ricorso ex art. 414 c.p.c. (R.G. 9976/2019) assunto a protocollo della Direzione Generale n. 241342 del 19/09/2019 ha chiesto la liquidazione del compenso sostitutivo per giorni 50 (cinquanta) di ferie maturate e non fruito;  
**Rilevato** che il Dott. P.F.M. alla data del 31/08/2018 aveva un residuo ferie di gg. 50 (cinquanta) relativi agli anni 2017 e 2018 come si evince dalla nota prot. 31438 del 12/06/2020 della Direzione Medica del P.O. San Paolo;  
**Accertato** che il Dott. P.F.M. è stato assente per malattia in modo continuativo dal 23/01/2018 al 22/04/2018 e successivamente ha fruito di un periodo di ferie relative agli anni antecedenti dal 23/04/2018 al 31/08/2018 ultimo giorno di servizio come si evince dalla suddetta nota del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari;


- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie relative agli anni 2017 e 2018 da parte dell'ex dirigente di cui trattasi è dipesa effettivamente dal periodo di assenza per malattia che ha impedito la fruizione dei restanti giorni di ferie nel rispetto dell'obbligo contrattuale di riporto;

**Preso atto** che l'art. 21 del CCNL della Dirigenza Medica del 05/12/1996, all'epoca vigente, al comma 11 stabilisce che "In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo" e al comma 12 stabilisce che "Il periodo di ferie non è riducibile per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11", nonché al comma 13 testualmente recita: "fermo restando il disposto del comma 8, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'Azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse";

**Preso atto** che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruito posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";


**Ritenuto**, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 50 (cinquanta) di ferie maturate e non fruito relative agli anni 2017 e 2018 poiché risulta che l'impossibilità a fruirne non è imputabile alla volontà del medesimo ex dirigente;

Il Funzionario Istruttore  
Dott.sa Agata Vergari




---

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.sa Letizia Veronico



---

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane  
Dott. Rodolfo Minervini



---

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

**di dare atto** che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, a norma dell'art. 21 – comma 13 – del CCNL Dirigenza Medica del 05/12/1996, al Dott. P.F.M. - ex Dirigente Medico a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 50 (cinquanta) di ferie maturate e non fruito relative agli anni 2017 e 2018 alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**di corrispondere**, pertanto - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore del Dott. P.F.M., la somma, al lordo delle ritenute di legge - calcolata con atti d'ufficio in base alle norme di vigenti CCNL - di € **14.279,96** per monetizzare n. 50 giorni di congedo ordinario degli anni 2017 e 2018 maturato e non fruito;

**di imputare** la spesa, comprensiva degli oneri ed IRAP ammontante in € **19.446,45** ai seguenti conti del bilancio 2020:

€ 14.279,96 al conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 3.952,69 al conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 1.213,80 al conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti;

**di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U., nonché alla Struttura Burocratica legale ASL Ba per gli adempimenti di competenza;

**di notificare** il presente provvedimento all'ex dirigente interessato per il tramite dello Studio Legale Avv. Basilio Taneburgo di Bari

